



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 266/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONSELICE PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 23 maggio 2014 (prot. Agcom n. 26757) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso all’Autorità, unitamente alla documentazione istruttoria acquisita, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Monselice a seguito della segnalazione del sig. Andrea Bernardini, candidato alla carica di Sindaco del medesimo Comune, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, il procedimento è stato avviato in relazione alla distribuzione di una locandina informativa, recante il logo del Comune, relativa al

completamento dei lavori di ristrutturazione e inaugurazione della sede delle associazioni e della sede del Progetto Giovani in data 22 maggio 2014, nonché alla promozione dell'evento nel corso di un dibattito pubblico tra candidati sindaci cui assistevano 600 persone, in data 16 maggio 2014;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 22 maggio 2014, con cui il Sindaco del Comune di Monselice ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l'amministrazione comunale di Monselice ha svolto attività di comunicazione istituzionale relativa al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili restituiti alla cittadinanza per finalità collettive in forma impersonale e indispensabile per garantire la fruizione dei cittadini.
- la notizia relativa all'evento di inaugurazione resa nel corso del dibattito tra candidati sindaci, è stata fornita in risposta all'annuncio fatto dai candidati relativo alla necessità di una sede per le associazioni, al fine di ribadire che tale progetto era già stato realizzato dall'amministrazione uscente.

VISTE le valutazioni formulate dal Co.re.com. Veneto che ritiene che la predisposizione di una locandina da parte dell'Amministrazione comunale per annunciare il completamento dei lavori di ristrutturazione e l'inaugurazione della nuova sede delle associazioni e sede del Progetto Giovani, e non anche lo svolgimento dell'evento, integri la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000, in quanto è carente delle caratteristiche dell'impersonalità e dell'indispensabilità;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali

quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO in particolare che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO, pertanto, che la distribuzione della locandina informativa da parte dell’Amministrazione comunale per annunciare il completamento dei lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione della nuova sede delle associazioni e sede del Progetto Giovani, sia riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, così come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto realizzata in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO, altresì, che la distribuzione della locandina informativa da parte dell’Amministrazione comunale per annunciare il completamento dei lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione della nuova sede delle associazioni e sede del Progetto Giovani costituisca forma di comunicazione istituzionale vietata in quanto non ricorrono i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RITENUTO, quindi, che la fattispecie oggetto di segnalazione, consistente nella distribuzione da parte dell’Amministrazione comunale di una locandina informativa relativa al completamento dei lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione della nuova sede delle associazioni e sede del Progetto Giovani, in data 22 maggio 2014, integri la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle valutazioni formulate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la*

trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Monselice, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monselice ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani